

di ogni nuovo censimento, la ripartizione dovesse essere riveduta per legge.

Al giorno d'oggi coi risultati del censimento del 1881, possiamo accertare che le sproporzioni precedentemente rilevate, anzichè scomparire o diminuire, sono aumentate e si aggravarono. Infatti, dividendo la popolazione verificata nelle singole provincie pel numero dei deputati alle stesse rispettivamente assegnato, secondo la tabella annessa all'articolo 44 della legge elettorale, noi troviamo per esempio che, mentre una provincia non ha che un deputato per ogni 62530 abitanti, per un'altra provincia questa sproporzione discende a quella di un deputato per ogni 47898 abitanti; in modo che fra queste due provincie la proporzionalità della rappresentanza alla popolazione è alterata d'oltre il 25 per cento: in altri termini, la prima delle due provincie da me accennate elegge soltanto tre quarti del numero di deputati che ad essa competerebbero in proporzione del numero assegnato alla seconda. Questo è il più forte divario che si presenta, ma molte altre sono le sproporzioni che si rilevano dal calcolo al quale ho accennato; essendo non meno di 23, ossia il terzo del loro numero totale, le provincie le quali attualmente eleggono un numero di deputati diverso da quello che effettivamente loro competerebbe.

Io credo inutile di diffondermi maggiormente a dimostrare la giustizia e l'opportunità della revisione del riparto dei deputati, poichè oggi non si tratta di decretare questa revisione, si tratta soltanto di dare esecuzione ad una disposizione legislativa che la prescrive.

Credo inutile anche di accennare al metodo secondo il quale, a mio avviso, quella revisione dovrebbe essere operata; perchè mi pare che anche questo metodo sia chiaramente determinato dalla legge elettorale, in modo che non possa nascere dubbio alcuno a questo proposito.

Mi limiterò a citare la disposizione legislativa che rende obbligatoria la revisione. Essa è contenuta nell'articolo 46 della legge elettorale, ed è espressa in questi termini:

“ Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia, e la corrispondente circoscrizione dei collegi, devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertati col censimento medesimo. ”

Ora, i risultati pel censimento, compiuto il 31

dicembre 1881, furono pubblicati con regio decreto 16 agosto 1882. La presente Sessione venne inaugurata il 26 novembre successivo; non può quindi nascere dubbio che la disposizione da me ricordata debba trovare la sua applicazione durante la presente Sessione; e poichè questa dura oramai da oltre un anno e mezzo, e non può quindi essere considerata improbabile la sua prossima chiusura, appare evidente l'urgenza del provvedimento da me reclamato.

Conchiudo quindi pregando l'onorevole presidente del Consiglio di voler dare una risposta alla seguente mia domanda: quando crede egli di potere presentare alla Camera il disegno di legge necessario per dare esecuzione alle disposizioni sancite dall'articolo 46 della legge elettorale?

**Presidente.** Do ora lettura della interrogazione dell'onorevole Caperle sullo stesso argomento:

“ Il sottoscritto desidera rivolgere una domanda d'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio e ministro dell'interno per sapere quando e come egli si proponga di ottemperare alla disposizione dell'articolo 46 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, colla presentazione del disegno di legge per la revisione del riparto dei deputati per ogni provincia e della corrispondente circoscrizione dei collegi. ”

**Caperle.** L'onorevole Carmine ha rammentato il testo dell'articolo 46 della legge elettorale politica:

“ Il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata nel censimento medesimo. ”

È stato ricordato ancora, che il censimento della popolazione del regno, fattosi il 31 dicembre 1881, venne pubblicato col regio decreto 16 agosto 1882.

Dunque nessun dubbio in diritto. Ed io soggiungo brevi considerazioni a quelle addotte dal preopinante, allo scopo di provare che non solamente la necessità legale, ma anche la convenienza politica consiglia alla revisione ordinata dall'articolo 46 della legge elettorale.

La popolazione legale, nel censimento del 1881, venne accertata in 28,951,374, che divisa per 508 deputati ci dà una media per ogni deputato